PROCEDURA

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

L'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 nasce dall'urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sui territori, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone ad ogni singolo comune, con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti, vista l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.
Visto il carattere di necessità ed urgenza delle attività da porre in essere, il presente documento si propone di tracciare una procedura semplificata, che miri ad organizzare il servizio in tutti i comuni della Lunigiana titolari delle risorse, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale della SdS Lunigiana.

1. SOGGETTI FRUITORI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Accedono al servizio nuclei familiari in condizione di temporanea fragilità economica, lavorativa e sociale.
In particolare l'accesso è indirizzato a cittadini:

- residenti nel territorio del Comune di riferimento;
- che presentano condizioni di reali difficoltà e disagio familiare lavorativo economico e/o sociale, in quanto nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza covid-19.
- soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito;
- soggetti che hanno perso il lavoro;
- soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento;
- soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, che non riescono, in questa fase dell'emergenza covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare.

I criteri di priorità possono essere così determinati:

- Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
- Numerosità del nucleo familiare;
- Presenza di minori;
- Situazioni di fragilità recate dall'assenza di reti familiari e di prossimità;
- Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.

2. MODALITA' DI ACCESSO E AUTOCERTIFICAZIONE

Considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura nazionale, data dall'emergenza alimentare dovuta all'isolamento sociale, la procedura può applicarsi anche senza il ricorso alla prova dei mezzi (ISEE).

Il contatto fra gli interessati alle misure ed il comune avviene essenzialmente tramite telefono con il referente del comune di residenza (con numeri e persone dedicate).
La domanda, con la richiesta di accesso alle misure (preferibilmente su modulo editabile disponibile sul portale web del Comune e della SdS Lunigiana), deve essere inviata a mezzo posta elettronica. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata presso gli uffici dell'ente, attraverso uno sportello opportunamente protetto e con modalità che evitino code ed assembramenti, oppure attraverso le strutture di coordinamento già attivate, anche in relazione alla

spesa a domicilio.

Al momento della richiesta di intervento il richiedente deve produrre, sotto la propria responsabilità, anche penale, un'**autocertificazione** che attesti lo stato di bisogno o necessità, ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto (modello allegato).
Tale impostazione permette di rispondere con la dovuta immediatezza alle necessità alimentari e, nel contempo, non pregiudica la possibilità di operare le successive verifiche circa la veridicità delle informazioni dichiarate.
L'autocertificazione deve attestare la condizione di indigenza o necessità della persona o del nucleo familiare dovuta ad insufficienza o perdita della principale fonte di reddito.
L'autocertificazione comprende quindi:

- dichiarazione della causa di indigenza dovuta alla perdita temporanea del lavoro, specificando il tipo di lavoro svolto prima dell'emergenza covid;
- dichiarazione di sussistenza di altri eventuali sussidi percepiti dal nucleo familiare, di provenienza statale, regionale e/o comunale;
- dichiarazione circa la condizione abitativa (casa di proprietà /affitto), specificando l'entità dell'affitto che il nucleo deve sostenere ed eventuali arretrati.
- dichiarazione di altre entrate economiche
- dichiarazione di eventuali situazioni debitorie
- dichiarazione di eventuali depositi bancari/postali e titoli azionari e obbligazionari

Il referente del comune, ricevuta l'autocertificazione, invia all'Assistente Scociale del Punto insieme del comune di residenza la documentazione acquisita debitamente compilata; l'assistente Sociale effettua un colloquio telefonico che, vista la situazione di straordinaria emergenza, può consentire una prima valutazione dell'effettiva vulnerabilità.
Valutato il caso, l'Assistente Sociale invia la sua valutazione al referente del comune evidenziando anche l'entità del contributo spettante al nucleo familiare, valutato come al punto 3.
Vista la situazione di emergenza tutti questi passaggi devono avvenire in tempi molto ristretti.

3 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo (buoni spesa, generi alimentari o prodotti di prima necessità) è commisurato a:

- numerosità del nucleo familiare;
- bisogno/necessità espresso, in ragione delle caratteristiche del nucleo familiare.

Per i primi 15 giorni la modulazione del contributo avverrà nel seguente modo:

- Famiglia composta da 1 persona: contributo spettante euro 50,00
- Famiglia composta da 2 persone: contributo spettante euro 100,00
- Famiglia composta da 3 persone: contributo spettante euro 150,00
- Famiglia composta da 4 o più persone: contributo spettante euro 200,00

Al termine dei primi 15 giorni, la situazione del nucleo verrà rivalutata e, sulla base della situazione economica nuovamente dichiarata, verrà rivalutata anche l'entità del contributo, che potrebbe essere inferiore qualora il nucleo familiare abbia ripreso l'attività lavorativa, ma abbia ancora bisogno di supporto.

3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione professionale della domanda verrà effettuata dall'Assistente Sociale. Oltre ai requisiti descritti al punto 1, le persone possono dimostrare di essere in possesso di una situazione soggettiva che abbia determinato una significativa riduzione del reddito disponibile, quali:

- licenziamento per chiusura azienda o riduzione del personale;
- cassa integrazione o contratto di solidarietà;
- mancato rinnovo contratto a termine;
- cessazione attività-libero professionali per causa di forza maggiore;
- malattia di un componente il nucleo o decesso di un componente il nucleo

altra condizione che abbia determinato un significativo incremento delle spese o decremento delle entrate del nucleo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: situazioni debitorie documentate e di morosità incolpevole, situazioni documentate di separazione, anche causate da violenze intrafamiliari, maltrattamento, ecc.)

4 ASPETTI METODOLOGICI

L'accesso e la valutazione sono disciplinati in modo uniforme in tutto il Territorio della Zona/Sds Lunigiana.
Ogni Comune provvede a raccogliere l'interesse degli esercizi commerciali del proprio territorio (anche attraverso avvisi di manifestazione di interesse) e pubblica l'elenco degli esercizi commerciali aderenti sul sito istituzionale; provvede poi all'erogazione del contributo nella forma che ritiene idonea, per esempio: voucher o buoni spesa o altre forme.
Qualora nel territorio comunale non dovesse trovarsi un esercizio commerciale, potrà fare riferimento all'elenco del Comune più vicino.
La distribuzione va organizzata con modalità che evitino code e possibili assembramenti, può essere fatta attraverso il Coc, gli uffici comunali, le associazioni di volontariato, con la possibilità di utilizzare le strutture già attivate per l'emergenza Covid-19, anche in relazione alla spesa a domicilio.

5. LIMITI TEMPORALI

L'attivazione del servizio è previsto per 15 giorni, immediatamente prorogabili (fino ad esaurimento risorse) previa valutazione del Servizio Sociale e per casi di particolare indigenza, dove la situazione economica non è variata.
L'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Comune di residenza e seguire le modalità previste al punto 2.
Una volta ammesso, al richiedente viene assegnato un budget di spesa, in rapporto alla composizione del nucleo, come previsto al punto 3. Il sistema prevede la facoltà di spendere il budget erogato nel corso dei 15 giorni del servizio, senza possibilità di accumulo nei periodi successivi.

Si allega la modulistica necessaria alla presentazione della domanda